



**Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti**

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n. 271)

Direzione Generale  
del Trasporto marittimo, lacuale e fluviale

DIVISIONE 6

MINFTRA-DNAVIG  
REGISTRO UFFICIALE

Prot. 13170

Roma, 6 AGO 2008

Alla UNICA NAUTICA  
Via Aristofonte, 30  
00124 - ROMA -

e.p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Gabinetto del Sig. Ministro  
- ROMA -  
(Rif foglio n. 3290 in data 17/06/2008)

Oggetto: Associazione UNICA - richiesta omogeneità procedurale nel settore del charter nautico, in materia di titoli, imbarchi e corsi STCW.

Con nota n. 29 del 24 maggio 2008, indirizzata anche al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, codesta Associazione ha richiesto chiarimenti su numerosi argomenti attinenti la nautica da diporto.

In proposito, nel ricordare che la nota in esame è stata già riscontrata, per la parte di propria competenza, dal citato Comando Generale con foglio n. 231 del 19.6.2008, si fornisce un ulteriore contributo in ordine alle tematiche proposte.

In merito alle attività commerciali che possono essere svolte con le unità da diporto, oltre alla puntuale analisi svolta dal Comando Generale con il foglio su citato, si richiama, per quanto concerne i punti 1) e 2) della nota n. 29/2008, il foglio n. 1477 del 24.1.2008 di questa Direzione Generale, con il quale sono state chiarite in particolare le fattispecie relative alle varie tipologie di attività lucrative svolte con le unità da diporto nonché le modalità per l'attività di diporto svolta da associazioni e circoli nautici e che ad ogni buon fine si allega in copia.

Per quanto riguarda i quesiti relativi ai titoli necessari ed alle modalità di imbarco di personale applicato al diporto, premesso che la materia come noto ha avuto solo di recente uno

specifico inquadramento normativo, con le conseguenti comprensibili difficoltà iniziali sul piano operativo, si reputa opportuno effettuare le seguenti considerazioni.

La circostanza che il personale munito di titolo professionale di "conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio" imbarchi in assenza della certificazione STCW basic training, trae origine dalla norma che ha istituito i titoli professionali del diporto, decreto ministeriale 121/2005, che all'art. 14, comma 2, stabilisce che il titolo di conduttore rilasciato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, conserva validità e specie di abilitazione. Si ricorda che il titolo di conduttore, abrogato con il codice della nautica (decreto legislativo 171/2005) tra i requisiti non prevedeva la certificazione STCW ed era sufficiente l'immatricolazione tra la gente di mare di 3° categoria. Il titolo in questione era stato istituito per dare un primo inquadramento sulla materia e lo spirito dell'art. 14 è stato quello di preservare quindi una categoria di marittimi che già da tempo operava nel diporto ma non possedeva requisiti sufficienti per ottenere qualifiche superiori. Da notare che il titolo di "conduttore" non dà diritto al rilascio della certificazione IMO, a differenza degli ufficiali di navigazione del diporto a cui la certificazione viene rilasciata. Peraltro, va sottolineato che il conduttore in possesso dei requisiti sufficienti (titolo di studio superiore, iscrizione in 1° categoria, formazione STCW, ecc.) può scegliere di accedere alla carriera di ufficiale di navigazione e alle successive progressioni di carriera.

Per quanto riguarda l'imbarco con la qualifica di "mozzo" si ritiene che tale annotazione possa essere riconducibile al fatto che personale marittimo abbia prestato servizio su unità da diporto utilizzando per il comando la patente nautica, ingenerando confusione riguardo alla qualifica rivestita a bordo, trattasi tuttavia di una casistica ristretta ed allo stato attuale ormai scomparsa visto l'attuale impianto normativo.

Sotto il profilo della tutela del marittimo appare invece opportuno incentivare la verifica delle posizioni assicurative di tali lavoratori, chiarendo anche a livello di uffici periferici il ruolo dell'IPSEMA, che a norma del DPR 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni e del DM 12.2.1999 esercita l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, integrando la tutela, ai fini previdenziali esercitata dall'INPS.

Per quanto riguarda infine gli allievi ufficiali di navigazione del diporto, si sottolinea che per essi rimane vigente la disciplina prevista dall'art. 4 del decreto 121/2005 sui titoli professionali del diporto, che prevede per gli allievi il possesso del requisito dei 16 anni di età, dell'obbligo scolastico e dell'iscrizione in 1° categoria della gente di mare. Per tale personale la formazione di base prevista dalla STCW viene richiesta, a similitudine di quanto avviene per le altre qualifiche iniziali, sia di coperta che di macchina.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Enrico Maria Pujia

Documento